ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 07/06/2017

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/39404-il-verbale-per-divieto-di-sosta-sul-marciapiede-invalido-se-l-auto-non-rimossa

Autore: Scanniello Michelangelo

Il verbale per divieto di sosta sul marciapiede è invalido se l'auto non è rimossa?

È INVALIDO IL VERBALE PER DIVIETO DI SOSTA SUL MARCIAPIEDE SE L'AUTO NON E' RIMOSSA?

Speculazioni (quasi) disinteressate

di Michelangelo Scanniello

*Quante volte capita di ritrovare l'indesiderato "*foglietto*" sul parabrezza, per un divieto di sosta sul marciapiede proprio vicino al cartello "rimozione forzata"? Certo meglio che l'auto non sia stata rimossa, inutile a dirsi! Ma facciamoci, per una presuntuosa curiosità (intellettuale?), un quesito:* ***è legittima la multa per aver parcheggiato sul marciapiede se l'auto non è rimossa (nonostante – spesso – ci sia il cartello)?***

Sotto si affronta il tema tenendo sott'occhio un verbale (vero) in cui figura – perfino – l'avvenuta rimozione del veicolo, poiché capita spesso, incredibile a dirsi, anche questo.

La questione che affrontiamo non è solo di accademia, ma per affrontarla occorre "fare un po' di teoria".

Ad ogni modo, ***si invita vivamente*** *il lettore, e lo si fa in modo forte,* ***a non*** *(si ribadisce: NON)* ***fare ricorso contro nessun verbale in base a quanto scritto sotto*** *poiché, nonostante la bontà – almeno per l'autore – delle conclusioni tracciate, l'esito* ***infausto*** *del ricorso appare probabile.*

***

BIBLIOGRAFIA GENERALE
(non si riporta quella indicata nel testo)

M. Scanniello, *Il procedimento amministrativo*, 2017, E.P.C. Editore, Roma;
AA.VV. (a cura di **M. A. Sandulli**), *Le nuove regole della semplificazione amministrativa*, Giuffré, 2017;
Merloni, *Istituzioni di diritto amministrativo*, 2016.

SOMMARIO: Il dato normativo; Ragioni dell'invalidità del verbale; Il principio di legalità/tipicità della pena e della sanzione amministrativa; La sanzione accessoria amministrativa; L'"automaticità" della sanzione della rimozione forzata dei veicoli in sosta sul marciapiede; (Segue) L'art. 210 e 215 del Codice della Strada; Il vizio di violazione di legge quale vizio del provvedimento; Natura dell'atto di irrogazione della sanzione; CONCLUSIONI.

I) <u>Il dato normativo</u>

A) *In primis* si riportano le disposizioni normative di rilievo per il caso che ci interessa:

(a) **Art. 158 del Codice della strada** (da qui in poi, *breviter,* CdS), rubricato "*Divieto di fermata e di sosta dei veicoli*", che al **comma uno** sì dispone: "***La fermata e la sosta sono vietate: […] h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione***".

Il comma due si interessa specificatamente della sosta (cioè della "*temporanea sospensione della marcia"* in generale per "*esigenze di brevissima durata*" (art. 157 CdS)). Qui rilevano, in particolare, i casi sotto riportati, poiché condividono con la fermata vietata, di cui al comma uno, il rigore del raddoppiamento della sanzione pecuniaria; la sosta è vietata:

- "*negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza*" (lett. d));
- "*negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli"* (lett. g));
- "*nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici*" (lett. h))

Si evince, facilmente, dalla lettura in combinato disposto dei due commi, che la *ratio* comune ad essi sia quella del **minor intralcio possibile alla viabilità veicolare e pedonale**. *Ratio* avallata dal disposto dell'articolo seguente del CdS, che si riporta sotto;

(b) **Art. 158 CdS comma cinque e sei rispettivamente** statuiscono:

- "***Chiunque viola le disposizioni del comma 1*** *e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 ad euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e* ***da euro 85 ad euro 338 per i restanti veicoli***";
- "*Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e* ***da euro 41 a euro 168 per i restanti veicoli***".

(c) **Art. 159 CdS,** che recita:

- al **comma uno**: "***Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, <u>d i s p o n g o n o</u> la rimozione dei veicoli:***

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;

c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;

d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo".

- al **comma quattro**: "*La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono* ***sanzione amministrativa accessoria*** *alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI*";

(d) **Art. 210**, che intitolato alle ***"Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale"***, sì dispone al comma uno:

"*1.* ***Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica d i d i r i t t o , secondo le norme che seguono***";

(e) **Art. 215 CdS**, intitolato alla *"Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo",* che recita:

"***1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione,*** *i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi.* ***L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.***

[…]

3. ***Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione****, secondo le modalità stabilite dal regolamento.* ***Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201.***

[…]".

II) Ragioni dell'invalidità del verbale

Le ragioni dell'invalidità del verbale vertono essenzialmente su **due violazioni di legge**:

(a) violazione della tipicità della sanzione/pena amministrativa per erronea irrogazione della stessa;

(b) nella stragrande maggioranza dei casi il verbale non è corrispondente ai fatti per l' inclusione di espressione che viola l'art. 215 del codice della strada.

Per curare questa nostra teoria occorre ancora premettere quanto sotto.

A) Il principio di legalità/tipicità della pena e della sanzione amministrativa

Il sistema penale, ma punitivo più in generale, si fonda sul **principio di legalità**, per cui è solo la legge a poter disporre del mezzo punitivo, ossia la forza, in modo legale. Il principio pare enucleabile, in primo luogo, dall'art. 25 Cost. In materia di sanzioni amministrative la questione del riferimento costituzionale è più delicata, ma alquanto certa: lo stesso art. 25 Cost., comma due, quando afferma che: "*Nessuno può essere* ***p u n i t o*** *se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"*, non esprimendosi, l'art. 25, solo per il rilievo della punizione in senso penale.

Del resto l'art. 1 della L. 689/1981, intitolata proprio al "*Principio di legalità*", dispone: "***Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge*** *che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione* [comma uno]

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati" [comma due].

Dalla lettura dell'art. 1, della legge sulla depenalizzazione, si evince – dunque – **la ripresa della** "***formula del secondo comma dell'art. 25 Cost.*** *[…]****al fine di soddisfare le esigenze proprie della riforma delle sanzioni amministrative***" (V. Scalese, *Le sanzioni amministrative ed il procedimento di opposizione,* Giuffrè, 2015, 23).

L'assunto di cui sopra è confermato da Cass. Civ., sez. II, 25/6/2008, n. 17403 quando si ritiene che **la violazione del principio di legalità è rilevabile d'ufficio**, anche in tema di sanzioni amministrative, perché: "***Il principio di legalità costituisce invero cardine dell'intero sistema normativo di settore*** *ed ha valore ed efficacia assoluti, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.)*" e pertanto "***lo stesso potere di irrogazione della sanzione amministrativa deve trovare il suo fondamento giuridico ineliminabile nella disposizione di legge che vieta e punisce la condotta sanzionata***". In termini cfr. V. Scalese, *op. cit., loc. cit.*

Ma **il principio di legalità si attaglia sia al precetto,** che vieta una condotta (commissiva od omissiva), **che alla s a n z i o n e / p e n a** (che quella condotta punisce).

Granitica in tema è la Corte Costituzionale; per uno specifico documento sul principio di legalità della **pena**: *www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_206_Sanzione_penale.pdf.*

Ed **il principio di legalità,** naturalmente, **vale *anche* per le *sanzioni amministrative*, costituendo esse *punizione*** (cfr. art. 25 Cost.) **del trasgressore di una disposizione normativa, poiché si predica il principio di legalità nella sua intierezza e, dunque, non edulcorato e riferito solo per il precetto violato ma anche per la pena comminata.** In questo senso : "*non è da dubitare che*

anche alle sanzioni amministrative accessorie sia applicabile il principio di stretta legalità sancito dall'art. 1 della legge depenalizzatrice" (cioè la legge n. 689/81) (così: Bartolini, *Codice delle opposizioni alle sanz. amm.*, La Tribuna, 2010, 565 ss), poiché anche qui fa da sfondo la **tipicità degli atti amministrativi**: "*Tipicità dei presupposti, tipicità del procedimento, tipicità degli* ***effetti*** *danno corpo al principio di legalità*" (G. Corso, *Codice dell'azione amm.,* (a cura di A.M. Sandulli) 2011, 5).

Ne discende che **l'irrogazione di una sanzione difforme da quella prevista dalla norma crea una invalidità della decisione amministrativa finale.**

B) La sanzione accessoria amministrativa

La sanzione accessoria è denominata così perché "accede" ad una principale (*accessorium sequitur principale*); del resto, tuttavia, non v'è differenza ontologica con quella principale, in linea di massima, ma è il legislatore a decidere che l'afflittività di una sanzione (accessoria) sia parametrata all'altra (la sanzione principale), richiedendo che quest'ultima vi sia o che sia portatrice di uno specifico contenuto.

In diritto penale la pena accessoria consegue di diritto a quella principale quale effetto penale di essa (art. 20 c.p.). Nel diritto (sanzionatorio) amministrativo a volte avviene la stessa cosa, altre volte no. Infatti l'art. 11 della L. 689/1981 afferma che "*nell'applicazione delle sanzioni accessorie* ***facoltative****, si ha riguardo*" a diversi fattori; il principio è richiamato tal quale dall'art. 194 del CdS.

C) L'"automaticità" della sanzione della rimozione forzata dei veicoli in sosta sul marciapiede

Ma fin qui si è parlato di sanzione accessoria facoltativa; così non è per la rimozione dal marciapiede. Infatti, **la rimozione del veicolo dal marciapiede, sanzione accessoria, consegue di diritto alla violazione dello specifico divieto di sostare sul marciapiede, cui corrisponde la sanzione principale (cioè: quella pecuniaria). Perciò non sia l'una senza l'altra: se è applicata la prima deve** (si ribadisce: deve) **essere applicata l'altra,** senza lasciti discrezionali alla valutazione dell'agente accertatore.

Dalla lettura delle norme del CdS sopra riportate, infatti, risulta chiaro che **il soggetto che lascia in sosta** (o in fermata) **un'autovettura sul marciapiede è punito cumulativamente con la sanzione:**

- **pecuniaria da euro 85 fino ad euro 338 (ex art. 158 CdS, commi 1 e 5);** si noti che si tratta di **sanzione pecuniaria doppia** rispetto a chi sosti in divieto ma non sul marciapiede;
- **accessoria della rimozione (art. 159 CdS, comma 1 lett. b))**.

Nel caso oggetto di questo scritto, dunque, il legislatore ha ritenuto ***ope iuris*** **d o v u t a la rimozione** di auto in sosta sul marciapiede perché **si presume**, in base a determinazioni legislative e discrezionali effettuate dallo stesso, che la sosta sul marciapiede **crei ostacoli al transito di pedoni** e, pertanto, costituisca interesse pubblico tutelabile (meglio: da doversi tutelare) immediatamente e obbligatoriamente, interesse visto quale prevalente su quello del singolo contravventore che si scontri con l'incapienza dei parcheggi pubblici cittadini.

Così: "*costituendo* ***la rimozione dei veicoli*** *l'esercizio della concreta attuazione della sanzione amministrativa accessoria, predisposta allo scopo di* ***interrompere gli effetti permanenti*** *del comportamento sanzionato con* ***pena amministrativa pecuniaria principale*** *e di restituire all'uso della* ***collettività*** *le aree e gli spazi indebitamente occupati, è evidente che essa* ***assolve ad un compito di pubblico interesse***" (Cass. Civ. Sent. n. 11065 del 26/07/2002). Di più, la sentenza appena citata ci introduce al seguente tema: la **i n s c i n d i b i l i t à della sanzione accessoria da quella principale**, almeno (e forse soprattutto) in casi come quello della sosta sul marciapiede. Infatti il passo sopra riportato individua un **rapporto di compenetrazione e di sussunzione della pena accessoria in quella principale e viceversa**; la rimozione, infatti, da un lato "*concreta*" (si legge in Cass. n. 11065/2002) la sanzione accessoria ma, dall'altro, ha lo "*scopo di interrompere gli effetti permanenti del comportamento sanzionato con pena amministrativa pecuniaria principale*". Per cui **sanzione principale e accessoria compongono un *unicum* i n s c i n d i b i l e**, in questo caso, **per cui non sia l'una senza l'altra**, si ribadisce; ove ciò dovesse accadere ci sarebbe **v i o l a z i o n e d i l e g g e e vizio del provvedimento finale** con cui si irroga la sanzione complessiva (principale e accessoria).

Del resto è logico che l'auto sul marciapiede vada spostata **subito** perché intralcia i pedoni e perciò non può non spostarsi; se non lo si fa o l'auto non era sul marciapiede o si compie una violazione di legge.

Che poi in realtà per l'utente della strada sia più afflittiva la sanzione, benché accessoria, della rimozione forzata rispetto a quella pecuniaria, conferma il postulato della differenza non ontologica, o di gravità in astratto, della violazione principale da quella accessoria. Ma ciò è insito nella stessa dicotomia delitti/contravvenzioni (art. 39 c.p.).

Deve esser chiaro, dunque, che **v'è l'*o b b l i g o* per i soggetti di cui all'art. 12 del CdS** (che ricomprende i "*Corpi e [a]i servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza*") **di procedere alla rimozione dell'auto "trovata" in sosta sul marciapiede**. Il codice è chiaro in tal senso quando afferma che "***Gli organi di polizia****, di cui all'art. 12,* ***d i s p o n g o n o la rimozione dei veicoli***" **nei casi** specifici **di cui all'art. 158, comma uno**, del CdS che **prevede proprio la sosta/fermata sul marciapiede**.

Dunque: **se c'è un'auto sul marciapiede l'effetto sanzionatorio privo di qualunque discrezionalità per l'agente accertatore è la sanzione pecuniaria doppia e la rimozione obbligatoria del veicolo.**

Conforme è la decisione del **Giudice di Pace di Roma, sez. VIII, del 17/05/2003 che in tema di art. 159** del CdS scrive: **"*Detta norma utilizzando il verbo "dispongono", non lascia alcun potere discrezionale all'agente operante allorquando lo stesso rileva la violazione di una delle fattispecie indicate dall'art. 158*".**

Ma ancora in tal senso depone **Cass. Civ. Sez. II, 22-01-2008, n. 1272** (conforme: Cass. civ. Sez. II, 05-12-2007, n. 25388): ***"ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 158 e di cui al successivo art. 159, comma 1, lett. a), è sempre disposta (quindi obbligatoria senza alcun apprezzamento discrezionale*** *da parte degli organi di polizia stradale)* ***la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo*** *trovato in sosta nelle situazioni specificatamente indicate dai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 158".*

Ed ancora nella sentenza citata: "***Il legislatore dal 1992 ha voluto****, pertanto,* ***assegnare ai citati divieti,*** *per il solo fatto di essere violati,* ***la caratteristica di intralcio o pericolo per la circolazione prevedendo espressamente ed obbligatoriamente*** *la sanzione accessoria della* ***rimozione del veicolo*** *onde eliminare gli elementi di sussistenza della pericolosità del comportamento violativo accertato e censurato".*

Negli stessi termini si esprime fonte autorevole, quella dei "**Vigili" piemontesi**: "*Si evidenzia che la* ***rimozione o il blocco*** *del veicolo sono sanzioni accessorie, per cui* ***obbligatoriamente applicabili, senza margini di discrezionalità*** *in quanto appunto trattasi di "sanzioni", avendo in tal modo insito l'elemento della retribuzione per la violazione commessa*"; il passo è tratto dal Commento al nuovo CdS – Regione Piemonte Assessorato Polizia Locale, Urbana e Rurale, *sub* art. 159 (reperibile al *link: www.regione.piemonte.it/polizialocale/dwd/pubblicazioni/quad38_2.pdf*).

D) (Segue) L'art. 210 e 215 del Codice della Strada

A chiudere ogni discorso sulla obbligatorietà della sanzione accessoria è:

(a) l'art. 210 del CdS: "***Quando le norme del presente codice dispongono*** [ancora questo verbo] ***che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono"***;

(b) l'art. 215 del CdS: "*Quando, ai sensi del presente codice, è prevista* ***la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo****, questa* ***è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione****, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e*

custodito in luoghi appositi. ***L'applicazione della sanzione accessoria è i n d i c a t a nel verbale di contestazione*** *notificato a termine dell'art. 201*".

Si ribadisce: la sanzione accessoria della rimozione del veicolo **è operata** dagli organi di polizia che **accertano la violazione principale.**

Pertanto: **ogni volta che si parcheggia sul marciapiede** l'automobilista si vedrà comminata:

(a) **di diritto: la sanzione pecuniaria doppia;**

(b) "*di diritto*": la rimozione forzata del veicolo (art. 210 CdS); rimozione che verrà obbligatoriamente i n d i c a t a n e l v e r b a l e di contestazione (art. 2015 CdS).

E) Il vizio di violazione di legge quale vizio del provvedimento

La violazione di legge è uno dei vizi tipici dell'atto amministrativo; essa può essere intesa quale "mancata applicazione della norma" (omessa applicazione) o come "falsa applicazione della norma" (applicazione ad un caso non previsto). La normativa di solito cumula le due dizioni in una unica endiadi che ricompre l'intero ambito semantico (Vipiana-Cingano, *L'atto Amministrativo*, 2012, 181 s.); tuttavia occorre scindere, ai fini che qui interessano le due casistiche, perché oggetto possibile di due vizi del verbale specifici ed autonomi in merito all'inciso **"*dalle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria: Rimozione del veicolo*"**, che figura in un verbale – tratto ad esempio – da noi tenuto sotto mano, questo perché:

(a) se si ritenesse che il verbale, con quella infelice espressione volesse significare **accertamento** di un fatto (che poi non è avvenuto) **vi è "falsa applicazione della norma" dell'art. 215 CdS**;

(b) se con quell'espressione si volesse, per contro, indicare **quanto andava fatto vi è** errore materiale e **"mancata applicazione della norma**", poiché andava correttamente applicata a seguiti di rimozione.

Ad ogni modo la terminologia è sindacabile e solo descrittiva.

La violazione di legge consta, inoltre, di una **difformità procedimentale o provvedimentale**; nel primo caso si è violata una norma del procedimento (es. una comunicazione di avvio, la tempistica di un parere); nel secondo caso l'atto finale è affetto da un vizio suo specifico (es. perché privo di motivazione).

Alcuni esempi di violazione di legge sono i seguenti (tratti da: Sileri-Silvestro, *Il proc. Amministrativo*, Simone ed., 2014, 312):

(a) contenuto illegittimo;

(b) violazione dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità ai sensi dell'art. 1 della legge;

(c) **vizio della forma (procedimentalizzata**, potremmo dire).

L'illegittimità può essere (Casetta, *Man Dir. Amm.*, 2014, 523):

(a) originaria (l'atto è sin dall'inizio illegittimo);

(b) sopravvenuta (l'atto non è inizialmente illegittimo);

(c) **derivata "o di ripercussione" (il vizio riguarda un atto presupposto e si riversa sul provvedimento finale;**

(d) parziale (solo una parte dell'atto è illegittimo).

F) Natura dell'atto di irrogazione della sanzione

Che l'atto con il quale la Pubblica Amministrazione (*breviter:* PA) commina la sanzione sia un **atto amministrativo dovuto** non pare dubitabile; che sia anche privo di discrezionalità pare altrettanto certo (cfr. Corte Cost. n. 32 del 4/3/1970), anche quando la legge fissa tra un minimo ed un massimo la sanzione, trattandosi di merito amministrativo e **non di discrezionalità. La discrezionalità è comparazione di interessi** per la cura concreta dell'interesse cui è deputata la PA, il merito è altro da questa (per tutto: V. Scalise. *Op. cit.*, 7 s).

La P.A., dunque, non è libera neanche in questo contesto dal postulato dell'art. 97 Cost., perché esso pervade l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni tutte, come autorevolissima dottrina insegna: "*diversamente dalle ipotesi generali di azione amministrativa,* ***l'esplicazione di una potestà sanzionatoria,*** *comportando un giudizio di disvalore sulla condotta del trasgressore,* ***contrappone*** *direttamente* ***l'amministrazione e il cittadino, senza lasciare spazio*** *per l'introduzione nel procedimento di* ***qualsiasi 'interesse' in senso proprio****. Rispetto alla potestà sanzionatoria non ha dunque senso risolvere la portata dell'art. 97 cost. nei termini della* ***semplice 'aparzialità'*** *dell'amministrazione: la portata della norma costituzionale va 'modulata' in relazione ai caratteri dell'azione amministrativa. Vi è pertanto lo spazio per* ***desumere dall'art. 97 cost. una g a r a n z i a p i ù p r e g n a n t e , di trattamenti eguali a parità di (pre)condizioni*** *(«chiunque trasgredisce deve essere punito»)*" (Paliero-Travi, *Sanzione amm.* in *Enc Dir.*).

CONCLUSIONI

L'auto non rimossa, per aver parcheggiato sul marciapiede, rende <u>i n v a l i d o</u> il verbale, poiché viene applicata una <u>sanzione N O N prevista dall'ordinamento</u> che nel caso specifico prevede cumulativamente:

- **sanzione pecuniaria (pena principale) e**
- **rimozione <u>obbligatoria</u> del veicolo (pena accessoria).**